

App. Sassari, sent. n. 56/2024 del 18/3/2024 (R.G. LAV. n. 66/2022) Nel contesto del procedimento di riassunzione ex art. 392 c.p.c. in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 94 della L.R. Sardegna n. 11/88 nell'ambito dei progetti comunali di sviluppo finalizzati all'occupazione, la Corte - ponendosi nel solco delle ordinanze di rinvio - ha ricostruito nei seguenti termini il rapporto fra tale normativa di carattere regionale e quella di carattere nazionale di cui al D.lgs n. 165/2001 e al D.lgs n. 368/2001.

In base al principio sancito dall'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al lavoro a tempo determinato solo in presenza di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale; anche in forza dell'art. 1 del D.lgs n. 368/2001 di attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso da UNICE, CEEP e CES, a cui il T.U. sul Pubblico Impiego rinvia, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita soltanto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ed è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto; il legislatore nazionale non ha escluso dall'ambito di applicazione della suddetta Direttiva la tipologia dei contratti di lavoro in contesa, non rientrando essa in alcuna delle fattispecie previste dalla clausola 2.2 della Direttiva comunitaria; la legittimità dei rapporti in esame, pertanto, non può discendere esclusivamente dalla loro riconducibilità ai progetti per lo sviluppo e l'occupazione finanziati dalla Regione non integrando l'obiettivo di favorire l'occupazione, di matrice politico-sociale e correlato ad un problema notoriamente endemico in Sardegna, il concetto di ragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva di carattere temporaneo o eccezionale; né siffatto obiettivo può essere considerato idoneo ad integrare una ragione oggettiva rilevante ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro, giacché il fine di favorire l'occupazione ben potrebbe essere assicurato, anche in modo più incisivo, mediante l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato ove i contratti siano diretti - come nei casi di specie - a soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell'Amministrazione prive del necessario carattere della temporaneità.

Nel caso di specie, la valutazione del compendio istruttorio nella prospettiva appena evidenziata ha indotto il Collegio a ritenere che i contratti a termine oggetto di causa non soddisfacessero i parametri di legalità imposti dalla normativa vigente come interpretata dalla Suprema Corte con le ordinanze di rinvio, con conseguente nullità dei termini apposti ai contratti *de quibus* e diritto al risarcimento del danno da quantificarsi secondo i criteri di cui all'articolo 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010.